

Credo di aver ricordato, per la parte che mi riguarda, i punti qualificanti di questa nuova importante proposta di legge.

Credo di dover sottolineare, in particolare, che abbiamo voluto soprattutto chiarire i nodi intorno ai quali si è maggiormente sviluppato il dibattito, quando non il contrasto, ricordando anche che in seguito all'intervento in questa materia di un disegno di legge governativo la Commissione ha ritenuto di proporre alcuni emendamenti, che recepiscono suggerimenti, interventi, suggerimenti che si sono prodotti successivamente nel corso del tempo, collegando la discussione su questo disegno di legge alle due proposte originarie, di iniziativa dei colleghi Contente e Borghezio.

Infine, insieme ai membri della Commissione, raccomando all'Assemblea una rapida approvazione di questo importante progetto di legge.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Siniscalchi.

Mi scusi, onorevole relatore, dato che sono modesto cultore di questa materia...

VINCENZO SINISCALCHI, Relatore. Non a caso, al suo ingresso in aula abbiamo più volte evocato il termine « amministrativo ».

PRESIDENTE. Vorrei sapere, onorevole relatore, se sia stato affrontato il problema, che vedo molto spesso dibattuto, con vari orientamenti giurisprudenziali, relativo all'efficacia della sentenza di patteggiamento.

VINCENZO SINISCALCHI, Relatore. Sì, signor Presidente, nella prima parte della relazione.

Soprattutto nell'articolo 1 del provvedimento, avremmo raggiunto una soluzione della questione, prendendo alcuni aspetti dei diversi progetti di legge. In alcuni dei testi si poneva il problema di un collegamento tra gli effetti della sentenza penale di patteggiamento, in altri il problema di un superamento della sen-

tenza della Corte costituzionale che notoriamente definisce la sentenza di patteggiamento non un giudicato di condanna fisso. Abbiamo scelto una via intermedia, che riassumo ancora una volta, come mi pare doveroso nei confronti della sua persona. Abbiamo optato per l'assoluta non consequenzialità sul piano disciplinare ed amministrativo della sentenza penale di condanna per patteggiamento, per le ragioni costituzionali, processuali e sostanziali a tutti note in quest'aula; abbiamo tuttavia previsto l'impossibilità di rivedere gli elementi di fatto e gli elementi di qualificazione del fatto. Per chiarire: un fatto qualificato corruzione, un fatto qualificato concussione, e così via, non potranno più essere rivisti ed al giudice disciplinare ed amministrativo sarà consentita la graduazione discrezionale del provvedimento, che entro determinati termini dovrà adottare.

PRESIDENTE. La ringrazio per la cortesia, onorevole Siniscalchi: sono arrivato in ritardo, ma la materia mi interessava.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, come già anticipato dal relatore nella sua illustrazione, il testo in discussione introduce un collegamento certo tra profili sanzionatori penali e procedimento e sanzioni disciplinari, nonché conseguenze nel rapporto di lavoro, per i dipendenti della pubblica amministrazione, per quanto concerne i reati contro la stessa pubblica amministrazione.

L'esigenza di dare corpo ad un coordinamento puntuale tra profili di valutazione diversi dell'operato delittuoso ritrova certamente la sua radice nel prin-

cipio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. L'effettiva tutela ed il reale perseguimento degli interessi pubblici, di cui la stessa è portatrice, avviene anche per mezzo dell'assunzione di responsabilità e del comportamento dei suoi dipendenti.

Il testo prevede l'incidenza immediata, nel rapporto di lavoro, delle decisioni prese in sede penale: trasferimento, sospensione dalle funzioni, risoluzione del rapporto di lavoro, graduati in relazione alla gravità della fattispecie criminosa e ai passaggi procedurali. A questo riguardo (e qui si tiene già conto degli emendamenti che la Commissione ha ritenuto di dover proporre) il dettato normativo prevale sulle misure affidate alla contrattazione. Tutto ciò per una superiore esigenza di certezze e di chiarezza, di cui lo Stato non può non farsi carico, trattandosi di rapporti di lavoro che devono affermare e radicare la fiducia del cittadino contro la diffidenza che allo stesso cittadino deriva da un possibile sistema chiuso, capace di metabolizzare, per le lacune normative che qui vogliamo colmare, proprie inefficienze o conseguenze di illegalità. In questo senso va letta la volontà di assicurare la certezza della reazione della pubblica amministrazione, doverosamente misurata sull'entità del fatto e sul suo accertamento, che non può non essere anche certezza dei tempi della reazione stessa e della possibilità di ripianare la lesione patrimoniale subita.

Indubbiamente il testo merita un affiancamento, che potrà derivargli dal lavoro e dalle valutazioni dell'Assemblea: a questo, a mio parere, ha già provveduto in parte la considerazione in via emendativa del contributo dato dal Governo. Il dibattito che ha accompagnato l'elaborazione del secondo comma dell'articolo 1, cioè la parte che riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ribadisce nell'esito finale la scelta di politica processuale già compiuta nel nostro ordinamento di affiancare al modello ordinario riti volti a semplificare i meccanismi

processuali e ad abbreviarne la durata, incoraggiando le parti coinvolte ad optare per gli stessi.

Proprio il significato ordinamentale sottostante all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, incentivata dalla sospensione condizionale della pena, dall'inapplicabilità di pene accessorie e misure di sicurezza, tranne la confisca che anche in questo caso viene prevista, con sentenza priva di efficacia nei giudizi civili o amministrativi, proprio quel significato non poteva essere svuotato in questa sede. Sicché l'attuale formulazione ripara giustamente dal ritenere cosa giudicata il fatto portato ad oggetto del patteggiamento, non solo esplicitandolo nel dettato ma differenziando questo caso rispetto agli automatismi di cui ho già detto. Ciò significa la necessità di dover comunque portare avanti il procedimento disciplinare, senza regredire rispetto ai dati emersi nel precedente giudizio penale. Né giudizio di condanna, quindi, ma nemmeno via di fuga rispetto ad una responsabilità ancora da accertare, per il rilievo che possa avere nel rapporto di lavoro.

Rimandando alla dichiarazione di voto finale un'esposizione compiuta della posizione del gruppo dei democratici di sinistra, intendo qui anticipare comunque il nostro atteggiamento positivo verso il testo in esame, che viene compreso in una cornice con la quale la Commissione di merito ha voluto offrire migliori garanzie per l'operato di chi, per proprio tramite, avvicina i cittadini allo Stato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente le norme sul rapporto tra procedimento penale ed azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che siamo oggi chiamati a valutare prendono le mosse da alcuni suggerimenti, per altro molto forti, che erano venuti anche dal comitato dei saggi: era infatti uno dei punti che avevano evidenziato, in quanto nella loro relazione

avevano denunciato la gravità della progressiva marginalità assunta dalla responsabilità disciplinare. Una conseguenza questa dovuta in primo luogo alla carenza di strumenti interni e preventivi, come adeguati codici di comportamento finalizzati a determinare una deontologia del pubblico impiego. Ma l'insufficienza della deterrenza dell'azione disciplinare deriva anche dal mancato adeguamento del procedimento disciplinare alle risultanze del giudizio penale. La pubblica opinione, infatti, ha registrato e registra con sconcerto crescente l'inaccettabile riammissione in servizio di dipendenti pubblici condannati per gravi reati contro la pubblica amministrazione (perché poi è questo il dato rilevante per l'opinione pubblica).

Non si può dunque negare che esista un'esigenza largamente avvertita di nuove, efficaci norme che si pongano come un effettivo, concreto rimedio alle prassi davvero eccessivamente indulgentistiche delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità disciplinare è materia della contrattazione collettiva, ma è fin troppo evidente che nei casi gravissimi di dipendenti pubblici condannati per reati contro la pubblica amministrazione debba essere la norma penale a prevalere sulle regole contrattuali.

Le norme che noi siamo chiamati oggi ad esaminare e quindi a votare mirano, per l'appunto, a ridisciplinare in via generale il rapporto tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, in modo da conformare quest'ultimo a quel maggior rigore che è richiesto dall'allarme suscitato dai reati contro la pubblica amministrazione.

È noto — e vengo alla più rilevante obiezione sollevata dalle norme che attendono il voto di quest'aula — che la giurisprudenza costituzionale ritiene inammissibile ogni forma indifferenziata di automatismo tra condanna penale e destituzione del pubblico dipendente, in quanto anche in sede disciplinare è necessario applicare un sistema gradualistico di sanzionamento. In sostanza, la Corte costituzionale, anche nel caso di una

condanna penale passata in giudicato per un grave reato, ritiene che si debba demandare la risoluzione del contratto di lavoro ad un'autonoma pronuncia disciplinare, escludendo che essa possa essere stabilita sulla base di un mero automatismo.

Le norme proposte dalla Commissione rispettano sia l'autonomia di natura e di scopi del giudizio penale sia quella del controllo disciplinare, ribadita ancora recentemente, come si è detto, dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, con le norme che la Commissione ha approntato per la valutazione dell'Assemblea, si stabilisce che la sentenza penale passata in giudicato, che riguardi solo i delitti contro la pubblica amministrazione, abbia nel giudizio disciplinare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del condannato. In tali casi, il provvedimento disciplinare è dunque chiamato a prendere atto che sono stati accertati dei fatti che per la loro stessa natura hanno fatto venir meno il rapporto di fiducia tra il dipendente e la pubblica amministrazione, rapporto che è a presupposto della stessa relazione di lavoro.

Altra questione che è stata ampiamente dibattuta in Commissione riguarda il valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento. Come è noto, la Corte di Cassazione inquadra il patteggiamento in un'ottica nettamente contrattuale e non di sentenza. Le norme proposte rispettano l'autonomia del provvedimento disciplinare, al quale demandano la decisione sulla risoluzione del rapporto di lavoro. La sospensione del dipendente che abbia patteggiato la pena appare in quest'ottica un'elementare misura di cautela.

Infine, per quanto attiene alla confisca dei beni del pubblico dipendente condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, la soluzione che è stata individuata nelle norme proposte resta ancorata al nostro ordinamento penale, anche quando intendano incidere sul terreno patrimoniale. Si tratta di misure che il

diritto penale moderno ritiene assai efficaci sul piano della deterrenza e che tutti gli ordinamenti penali contemporanei tentano di introdurre e di sperimentare.

Quindi, le misure che la Commissione sottopone all'attenzione dell'Assemblea sono state pensate nell'ottica di dare una risposta ad un problema di non secondario rilievo, un problema che è avvertito nell'opinione pubblica, ma che determina anche disfunzioni gravi nella pubblica amministrazione. Queste norme costituiscono un punto di equilibrio tra i diversi aspetti di diritto che esse richiamano e si propongono ad una meditata valutazione di questa Assemblea. È giusto rispettare i principi fondamentali del diritto; è opportuno anche adeguare le norme ad esigenze nuove che si pongano con forza e che come tali vengano avvertite dalla pubblica opinione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Contente. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. La ringrazio, signor Presidente.

Dirò subito che in effetti nelle parole del relatore vi è stato il riassunto delle questioni che hanno tenuta occupata la Commissione. Si tratta di questioni effettivamente di principio perché potevano determinare, sostanzialmente, due scelte completamente diverse almeno in ordine alla valutazione relativa alla sentenza applicata con il consenso delle parti.

Vorrei però anche fare alcune considerazioni che sono quelle che hanno mosso chi parla a presentare una proposta di legge offrendo una soluzione al problema in oggetto, proposta che, almeno allo stato attuale, non è stata accolta dalla Commissione anche se posso con tranquillità dire che essa rappresenta sicuramente un esame approfondito, come ha illustrato il relatore in ordine ai contenuti che hanno formato oggetto del dibattito.

Le considerazioni di partenza che hanno ispirato questa proposta non potevano poi che derivare dalla situazione di fatto che credo sia sotto gli occhi di tutti i cittadini italiani. Noi, non certo a dif-

ferenza di altre pubbliche amministrazioni, scontiamo un eccesso legislativo e scontiamo purtroppo anche un eccesso di livelli decisionali. Questi eccessi, che potremmo riassumere con la definizione di eccessi burocratici, consentono poi in diverse occasioni di poter approfittare, cioè si trasformano sostanzialmente in occasioni all'interno delle quali si annidano dei comportamenti che molto spesso sono illeciti.

Ritengo che così come vi debba essere una giusta considerazione per i diritti del cittadino che viene coinvolto nel procedimento penale, altrettanta considerazione vi debba essere per il cittadino nei confronti dei rapporti che ha con la pubblica amministrazione. Dal momento che la pubblica amministrazione è oggi l'elemento più delicato a cui spesso si rivolgono le osservazioni dell'opinione pubblica, ritenere che questo aspetto possa anche essere considerato non voglio dire prevalente rispetto ai diritti del cittadino perché sarebbe eccessivo ma oggetto di una considerazione tale e quale quella attribuita a quella valutazione, non ritengo possa menar scandalo.

Del resto è innegabile che la considerazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione si è andata guastando anche per i laccioli normativi che l'hanno appesantita ma in larga parte (non devo ovviamente ripercorrere vicende note) proprio per quegli eventi che purtroppo hanno contrassegnato, non solo in questi ultimi tempi ma particolarmente negli ultimi tempi, le vicende che sono state poi oggetto della cronaca giudiziaria.

Quando queste considerazioni vengono esaminate è forse più semplice comprendere anche il punto di vista di chi ha affrontato, potrei dire, di petto la vicenda relativa al rapporto tra il procedimento disciplinare e la sentenza penale.

Sotto questo profilo posso dire di essere soddisfatto del vaglio che la Commissione ha dovuto fare anche se in termini politici i colleghi mi vorranno consentire di fare una battuta nei confronti del Governo. Ho sentito dire che la proposta del Governo è intervenuta, di-

ciamo così, a limare certi aspetti e a porre all'attenzione della Camera gli elementi problematici che sono ovviamente oggetto di questo iter parlamentare. Debbo dire che obiettivamente i dati smentiscono questo perché il Governo è arrivato estremamente in ritardo rispetto ad un problema come questo, tant'è che lo stesso relatore, anche pubblicamente, ha dovuto denunciare ultimamente sulla stampa il blocco, la fermata di questo iter normativo. Fermata che è stata determinata, guarda caso, da un provvedimento presentato dal Governo, in ritardo, e che ha in qualche modo « richiamato » i lavori della Commissione appesantendone l'iter normativo, approvato oggi all'esame dell'aula.

In sostanza, il Governo non solo è in ritardo ma è rimasto anche alquanto distratto rispetto ad un tema che sicuramente doveva e deve essere oggetto di un intervento legislativo.

Vorrei, quindi, svolgere delle considerazioni sugli aspetti che sono stati maggiormente dibattuti dalla Commissione. Veniamo innanzi tutto alla formulazione dell'articolo 1, in particolare del primo comma, che trova soddisfazione in chi parla perché, al di là degli aggiustamenti che potrei definire formali, relativi alla gravità dei delitti rispetto alle contravvenzioni, il testo non fa altro che ripercorrere nella sostanza il contenuto della proposta di legge di alleanza nazionale, equiparando in una sorta di automatismo il risultato a cui si approda all'interno del giudizio penale e riportandolo integralmente come contenuti, per quanto concerne la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la responsabilità dell'imputato, all'interno del procedimento disciplinare. Questo aspetto, come il relatore ed altri colleghi che mi hanno preceduto hanno sottolineato, è effettivamente una delle questioni oggetto del contendere. Infatti, quando articoli di stampa ci costringono a registrare il dato relativo ai procedimenti disciplinari avviati ed alle conseguenze che a quei procedimenti disciplinari sono collegate — il che ci costringe a prendere atto del fallimento, non vorrei dire l'im-

punità in termini disciplinari, perché sarebbe senz'altro esagerato, ma potrei dire l'attenuazione continua, palese di vicende che hanno trovato nel giudizio penale una sanzione molto spesso di una certa gravità — ci troviamo di fronte ad aspetti rilevanti che ci devono indurre a renderci conto che quel procedimento disciplinare non è in grado di assicurare all'interno della pubblica amministrazione il mantenimento di quei principi costituzionali di trasparenza e di buon andamento, che pure sono inseriti nel dettato costituzionale. Quindi, l'anello della catena era rappresentato dal trasferimento della decisione assunta in sede penale all'interno del giudizio disciplinare.

Vorrei soffermarmi su questo rapporto che è il più controverso, quello relativo alla sentenza che viene adottata all'interno del cosiddetto patteggiamento. È questo, infatti, l'aspetto su cui si è accentrato lo scontro, che si è svolto ovviamente in termini di confronto e di dialettica, all'interno della Commissione. Ritengo che a tale riguardo possa esserci una confusione dalla quale vorrei tentare di sgombrare il campo. Il richiamo alla nota sentenza del 1988 della Corte costituzionale non può essere invocato per stabilire un automatismo nel trasferimento della decisione penale in sede disciplinare, perché la Corte costituzionale è stata estremamente chiara sotto questo profilo: vi è automatismo solo ed esclusivamente nei casi in cui ad una determinata fattispecie di carattere penale venga automaticamente corrisposta una sanzione determinata, nel caso affrontato dalla Corte costituzionale, la destituzione. Il che significa che, paradossalmente, nella stessa proposta del Governo, arrivata in ritardo, in cui si tentava di reinserire questo automatismo per quanto riguarda la sanzione amministrativa da applicare ai fatti oggetto della sentenza penale, vi sarebbe stata una riproposizione della incostituzionalità palese per quanto riguarda le fattispecie che il Governo ha voluto indicare in uno dei suoi articoli. Quindi, bene

ha fatto la Commissione a cassare questa proposta perché era chiaramente anticonstituzionale.

Vi sono delle considerazioni da fare quando parliamo del trasferimento relativo al giudizio di responsabilità attribuito in sede di patteggiamento, mentre sono disponibile ad accettare l'osservazione sul piano della opportunità legislativa. Il relatore, infatti, ha fatto cenno ad una questione estremamente importante: la preoccupazione che una eventuale norma troppo restrittiva possa rendere inefficace, nella giustizia penale, il meccanismo introdotto con l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale considerazione è oggetto di valutazione e deve essere vagliata attentamente anche dal legislatore.

Infatti, una cosa è stabilire un criterio di opportunità sul quale si può convenire, altra cosa è ritenere che un giudizio di responsabilità, stimato coeso alla sentenza patteggiata, non possa essere trasferito nel giudizio disciplinare in forza di quella sentenza della Corte costituzionale che è stata invocata. Questo non è assolutamente vero.

Qualora si rammenti — tra l'altro adducendo un argomento giuridico rappresentato dal codice di procedura penale — che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza della pena applicata è equiparata ad una pronuncia di condanna, apparirà evidente che al legislatore è perfettamente consentito trasferire quel giudizio di responsabilità nell'ambito di quello disciplinare.

Sarà poi compito degli organismi disciplinari valutare se quel fatto, così come è stato accertato, se quella configurazione giuridica, così come è stata fotografata, se quella responsabilità che altro non è che collegamento diretto tra il fatto e l'aspetto giuridico ad esso attribuito e la persona cui lo stesso è collegato, siano oggetto di una sanzione piuttosto che di un'altra.

Detto in altri termini, una volta che una persona imputata abbia patteggiato un reato come la corruzione, al di là di ogni valutazione in termini etici, non vedo perché quella sentenza divenuta irrevocabile non possa essere oggetto di valuta-

zione per quanto riguarda il fatto, l'accertamento giuridico, la responsabilità, e poi, in modo differenziato, sotto il profilo disciplinare.

Faccio un esempio concreto, tratto dalla cronaca: è evidente che difficilmente Poggiolini potrebbe confidare sul fatto che una commissione disciplinare lo assolva dai suoi peccati. Credo che una vicenda estremamente più semplice (alcune delle quali sono state esaminate anche dalla stampa: il pagamento di una somma modesta di 10 mila lire per poter esplicitare la pratica) in chiunque di noi, pur ritenendo che anche 10 mila lire possano astrattamente essere considerate dal giudice penale un episodio di corruzione, non farebbe scattare l'automatismo di una pronuncia disciplinare che preveda la risoluzione di un rapporto contrattuale.

Volevo spendere queste riflessioni perché, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Commissione, vorrei ulteriormente contribuire all'approfondimento. Non vi è quindi automatismo nel trasferimento nel cosiddetto giudizio di responsabilità: si tratta di un'equiparazione che il legislatore, se lo ritiene, può benissimo fare senza ovviamente entrare in conflitto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella nota sentenza. Secondo noi questo è un aspetto estremamente importante; superato lo scoglio dell'illegittimità costituzionale, che era ovviamente inibitorio nei confronti di questa proposta, automaticamente il dibattito si sposta sull'opportunità legislativa: quindi possono esservi opzioni diverse.

Credo che la Commissione abbia correttamente evidenziato un problema, quello di evitare che la sentenza patteggiata possa trasformarsi in un elemento di ulteriore negatività per un dipendente pubblico e quindi avere effetti negativi nei confronti del funzionamento in sede di giustizia penale di quel meccanismo. Tuttavia, cari amici, ritengo di dover sottolineare come questo aspetto finisca in realtà per trasformarsi in un comodo *escamotage* che differenzia il dipendente pubblico dagli altri dipendenti.

Credo che un'obiezione logica e di opportunità non possa prescindere da una valutazione: un dipendente pubblico, pur in un contesto di rapporto privatizzato in seguito alla riforma, ha una funzione che non può assolutamente ricondursi pari pari a quella di un dipendente privato, non fosse altro che per la diversa responsabilità e le diverse funzioni che è chiamato a svolgere. Non ci può essere, cioè, lo stesso disvalore tra una condotta posta in essere da un dipendente di un'azienda privata — che sicuramente non può incorrere in certi reati tipici contro la pubblica amministrazione — e la persona che rappresenta l'amministrazione, lo Stato, l'ente pubblico, nei rapporti diretti con i cittadini.

Questo elemento di diversità è anche quello in forza del quale può essere presa in considerazione la proposta di un trasferimento della responsabilità sancita in sede di sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, fermo restando il giudizio definitivo rimesso alla commissione disciplinare. Rimane, quindi, un dibattito aperto, un dibattito non concluso e che probabilmente questa Assemblea dovrà valutare in forma definitiva anche in sede di emendamenti. Dico fin d'ora, per quanto ci concerne, che non sarà sicuramente una battaglia « all'ultimo sangue », poiché ci rendiamo conto che alcune obiezioni di principio e soprattutto il desiderio di avere una larga maggioranza nell'approvazione definitiva della legge — desiderio che il gruppo di alleanza nazionale condivide — hanno il loro peso.

PRESIDENTE. Onorevole Contento, l'ascolto con molto interesse, anche perché sono interessato al tema. Però mi corre l'obbligo di dirle che ha oltrepassato di oltre sei minuti il tempo a sua disposizione.

MANLIO CONTENTO. Ma sapevo di poter parlare per 30 minuti.

PRESIDENTE. No, per dieci minuti.

MANLIO CONTENTO. Ma due iscritti a parlare hanno ritirato la loro iscrizione. Forse non l'hanno informata, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Contento, prosegua pure, ma cerchi di avviarsi alla conclusione.

MANLIO CONTENTO. Comunque ruberò ancora soltanto qualche minuto.

Un ulteriore aspetto che secondo me avrebbe potuto essere oggetto della valutazione della Commissione e che, a nostro avviso, magari potrebbe essere risolto con un ordine del giorno che vincolasse il Governo, è costituito sicuramente dalla modifica normativa riguardante il diverso rapporto dei dipendenti pubblici. Non possiamo dimenticare che la legge fondamentale in materia, in particolare all'articolo 59, comma 3, demanda ai contratti collettivi, per quanto concerne la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni, la possibilità di determinarle.

Mi sento di escludere che vi possa essere qualche pazzo furioso che, in sede di contrattazione collettiva, renderà inutile tutto il lavoro che stiamo facendo in quest'aula; però non mi meraviglierei se, un domani, nell'ambito delle negoziazioni sindacali, che mi preoccupano, alla fine si stabilisse che il dipendente pubblico che, ahilui, è incorso in un reato di corruzione o di concussione, alla fine, tramite attenuanti, tramite sconti, tramite diminuenti, se ne esca con una semplice sanzione virtuale, magari patteggiata, quindi senza scontarla, rimanendo inoltre in servizio nell'ambito della pubblica amministrazione.

Questo è un aspetto che nel disegno di legge del Governo, devo riconoscerlo, era in qualche modo individuato, ma che rimane una situazione...

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Vi è un apposito emendamento della Commissione.

MANLIO CONTENTO. Sì, è oggetto della valutazione della Commissione, che ha suggerito un emendamento. Comunque, non è un aspetto secondario, anzi, è una questione di estrema delicatezza ed importanza.

Avviandomi alla conclusione, osservo che il percorso di questo progetto di legge ci lascia particolarmente perplessi per via dei tempi, come abbiamo denunciato pubblicamente. Sappiamo che la Commissione ha deciso che la legge sarà applicata ai procedimenti penali e disciplinari pendenti, con uno sforzo che, essendo fine al contenuto della proposta di legge di alleanza nazionale, noi condividiamo perfettamente. Ma quanto e che cosa ha significato, questo ritardo, per una norma che avrebbe potuto essere inserita nell'ordinamento molto tempo prima? E quanti si saranno sottratti, quasi per una sorta di ingiustificata disparità di trattamento, all'applicazione di una normativa che sarebbe potuta entrare in vigore almeno un anno fa? Ricordo, infatti, che il progetto di legge approdò all'esame della Camera nel maggio dello scorso anno (il relatore mi potrà correggere se sbaglio), il che significa che avrebbe potuto entrare in vigore da diversi mesi con effetti positivi.

Non possiamo che rimetterci serenamente al giudizio dell'Assemblea, sperando che la legge sia approvata molto in fretta per tentare di ristabilire, anche nei confronti dei cittadini, un diverso rapporto con la pubblica amministrazione, sancendo soprattutto una diversità che noi di destra vorremmo fosse sempre stabilita: all'interno della pubblica amministrazione è giusto distinguere tra i dipendenti corretti ed onesti e quelli che, invece, hanno violato la legge, perché crediamo che questo sentimento che vogliamo riflettere con le nostre proposte sia il sentimento della stragrande maggioranza dei nostri connazionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, la lega nord per l'indipendenza della Padania recepisce con favore il fatto che finalmente giunga in discussione in aula questo disegno di legge, che va incontro ad una delle istanze da sempre portate avanti dal nostro movimento: il

fatto che ci si occupi di tali istanze rappresenta di per sé un merito ed un segnale per i cittadini che, al pari di noi che sediamo in questo consesso, ben conoscono i disservizi ed il differente trattamento tra privilegiati di una casta di alto rango — lo dico in senso ironico — della pubblica amministrazione. A questo proposito, è opportuno fugare ogni accusa di populismo o di voler «cavalcare la tigre» e che tutti noi tornassimo a leggere con attenzione — e che venisse divulgato tra la gente — quanto contenuto nel rapporto del comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, presieduto dal professor Cassese, specialmente nelle sue premesse, dove viene esplicitato come il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione incida, quale conseguenza primaria, a medio e lungo periodo sul sistema politico stesso e più esattamente sul credito e sul consenso dato dalla popolazione alla classe ed alle istituzioni politiche nel loro complesso e ad ogni livello. Non ci si stupisca poi se la percentuale dei votanti cala progressivamente ad ogni consultazione elettorale.

È altresì inquietante il fenomeno della corruzione della politica «non corrotta», così come viene definita dal citato rapporto, che si manifesta come la propensione che anche i politici ed amministratori non corrotti hanno, in presenza di diffusa corruzione ambientale, a non denunciare i fatti e le relative informazioni di cui vengono a conoscenza per ottenerne vantaggi politici dai loro colleghi dello stesso partito o di altri, pur senza seguirli nella via perversa. Chi lo fa, nonostante tutto, cozza contro la reazione del sistema.

Facciamo un esempio banale: gli atti ispettivi non di maniera — come quelli sulle buche delle strade, sui lampioni stradali per intenderci — vengono rigettati per «non competenza» (potrei citare numerosi esempi che ci riguardano: in ogni caso, ne riparleremo con il Presidente Violante) e ad altri, che pur passano, non viene mai data risposta, oppure viene argomentato vagamente senza entrare nel merito intrinseco delle questioni proposte.

Per tornare al nostro argomento, il rapporto Cassese ha provocato con le sue deduzioni la necessità di una risposta a quanto denunciato e proposto. Immediatamente, il Dipartimento per la funzione pubblica ha chiamato in causa una commissione di studio, presieduta dal professore Minervini, che è stata incaricata di effettuare analisi e di formulare proposte in materia di disfunzioni e di illecità verificatesi nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica. Sostanzialmente analoga è la finalità, anche se ci si è sforzati nel documento della commissione Minervini di valutarne di differenti: la metodologia di indagine *ex cathedra* — si cita testualmente — ma utilizzando il contributo di esperienza ideativo dei diretti protagonisti, mi fanno sorgere il sospetto di una immediata retroazione del sistema con funzioni protezionistiche dello stesso. Le persone audite e gli stessi componenti la commissione fanno parte del medesimo ambiente, dello stesso club. La mia personale esperienza nella commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (commissione peraltro citata nella relazione finale del comitato, come degna di riforma, nel senso di conferirle più ampi poteri e contemporaneamente di spogiarla della partecipazione parlamentare elettiva; e quindi del controllo politico popolare), mi lascia perplesso sulla volontà di questo apparato burocratico dello Stato di riformare se stesso. Anzi annoto, come già detto, una reazione di autoprotezione, che vedremo se sia di sola sopravvivenza.

Al di là di osservazioni tecnico-costituzionali, in parte peraltro gradite e coerenti, ci si avventura, nella medesima relazione, a « suggerire sommessamente » — altre parole testuali riferite all'articolo 3 — « ritenendo la previsione di pena troppo ampia, di elevarla ad anni 1 dai 6 mesi proposti ». Se si volesse aderire alle osservazioni ed ai suggerimenti espressi, continua la relazione sempre a proposito dell'atto Camera n. 2607, l'articolo 1 andrebbe soppresso. Siccome l'articolo 1 alla

notitia criminis prevede lo spostamento dell'indagato ad altro ufficio, peraltro con pari dignità di livello e di stipendio, per impedire la possibile reiterazione del reato, non mi si dica che questa posizione non è autoprotezionistica a livello di alto apparato burocratico dello Stato!

E qui ci possiamo fermare ricordando, e ripeto quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, che prima di arrivare in aula, dopo l'istituzione della Commissione speciale, vi è stato il tentativo ulteriore a nostro avviso di rallentare l'iter del provvedimento con la presentazione dell'atto Camera n. 3890 di iniziativa del Governo che la Commissione speciale prontamente ha ricompreso nel testo unificato dei due progetti di legge originari, vanificandone l'effetto presunto.

L'atto Camera n. 2607, che reca la prima firma dell'onorevole Borghezio della lega nord per l'indipendenza della Padania, unitamente a quello più tecnico che reca la prima firma dell'onorevole Contento, hanno fatto da traino alla problematica, compreso il disegno di legge di origine governativa che mi è parso, lo voglio ripetere, forzato, più di maniera che di sostanza, ovviamente preoccupato a non alterare i difficili rapporti di potere all'interno della pubblica amministrazione per non aver grane di risulta in un delicato settore con cui l'esecutivo ha rapporti quotidiani e affari in corso.

È inutile sottolineare che la questione è vecchia e continuamente alimentata da inquietanti notizie di stampa riferenti fatti e circostanze che, come minimo, deprimono la considerazione già sufficientemente bassa in cui è tenuto il comparto dell'uomo della strada. Le commistioni e le valenze tra potenti uomini della pubblica amministrazione, che dovrebbero gestire la cosa pubblica nel pubblico interesse, ed altri personaggi, siano essi politici di ogni rango o funzione o appartenenti ad altre istituzioni od apparati del paese, hanno indotto la convinzione, che è anche la mia, che ancora oggi in questo regime di post-prima Repubblica c'è qualcuno che gode di ampia impunità garantita.

Si aggiunga la strutturazione semicollettivistica del nostro impianto produttivo, con uno Stato imprenditore e dispensatore di favori ed un settore privato anomalo, nel confronto con altri Stati europei dell'Unione e con gli altri paesi industrializzati del mondo che vanno in direzione opposta (a proposito: sono finite le cosiddette privatizzazioni?); si aggiungano le necessità assistenzialistiche verso quella parte del paese di cui non si vuole la crescita economica e sociale, ma che invece conviene al regime sia mantenuto in catene per un migliore ed effettivo controllo globale; si aggiunga poi il serbatoio stesso del materiale umano impiegato nelle pubbliche amministrazioni, che è bene non senta, non veda e non parli, per non dire dei criteri di reclutamento e delle assunzioni sui quali sorvoliamo pietosamente, per capire perfettamente come certe azioni di disturbo, come quelle introdotte da questo provvedimento, nessuno abbia voluto intraprenderle e neppure ne abbia voluto la titolarità. Per quella parte della magistratura, inquirente e giudicante, che avesse il coraggio di farlo, vi sono poi oggettive difficoltà solo e semplicemente ad individuare nei nostri codici le tipologie di reato e gli estremi degli articoli per perseguire e reprimere certi malcostumi. Vorrei citare come esempio quanto affermato dal dottor Felice Casson pochi giorni fa nella Commissione sul ciclo dei rifiuti in ordine alle vicende Enichem ed Enimont di Marghera, o quanto sostenuto e scritto dall'onorevole Scalia, presidente di quella Commissione, in merito a reati di natura ambientale. Se ne riparlerà al momento opportuno, mi auguro presto.

Quello che, signor Presidente, mi preme qui mettere in luce e denunciare a nome della lega nord per l'indipendenza della Padania è ancora l'inadeguatezza di un codice penale che, dopo vent'anni dalla sua riforma — è stato messo in attività intorno all'inizio degli anni novanta — non è mai decollato. Forse perché pensato per risolvere problematiche garantiste, di parte, da una certa sinistra — la stessa che oggi si trova al potere — quel codice è

completamente ingessato nella visione di una realtà ipotetica che non esiste, mentre non contempla aspetti reali di una società e di un mondo che corrono e che forse a quella sinistra non interessano, tesa com'è a consolidare un potere puramente di occupazione dello Stato e dei suoi apparati.

Durante l'esame in Commissione speciale sono emersi contestualmente rilievi di merito e di principio che hanno fatto gridare ad un eccessivo tecnicismo i giustizialisti (questo non è comunque il nostro parere). Con i codici in evoluzione continua che ci troviamo, con l'ammasso di nuove norme che stiamo introducendo ed i conflitti di turni di interpretazione che si debbono affrontare, il legislativo non deve per lo meno fare brutta figura e non l'ha fatta. La discussione, infatti, è stata seria ed approfondita ed i suoi termini sono già stati ampiamente esposti. Cercherò di fare un piccolo riassunto.

In quella discussione siamo rimasti profondamente perplessi dalla posizione, che prima ho definito protezionistica, dell'onorevole Frattini, forse per la sua estrazione o per l'aver occupato la poltrona che fu dell'onorevole Gaspari. In proposito non siamo d'accordo nell'aver trasformato la parola « reati » in « delitti ». Quando la depenalizzazione dei reati minori e le competenze penali del giudice di pace, entrambi *in fieri*, reati importanti, specialmente quelli relativi a Tangentopoli in senso lato ed in senso globale, o, ad esempio, alla tutela degli alimenti, verranno trasformati in sanzioni amministrative pure e semplici. Al di là dell'essere d'accordo su questo declassamento tecnico, si svuoterebbe di portata effettiva la stessa legge. In proposito proporremo pertanto un emendamento.

Vengo al fatto che l'articolo 1 priverebbe la pubblica amministrazione del suo autonomo potere di valutazione e che la materia disciplinare sia stata demandata alla contrattazione collettiva. Anche in questo caso la soppressione di quell'articolo 1 e la discrezionalità dell'azione disciplinare senza prevedere automatismi, a far sì che il procedimento disciplinare si

adeguati alle risultanze del giudizio penale anche in caso di sanzioni pecuniarie comminate dal giudice di pace, e che le norme del presente dispositivo prevalgono su quelle dei contratti di lavoro mi sembrano decisioni sacrosante e condivisibili.

Più sottili le disquisizioni relative al patteggiamento, contemplate negli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, ma non condividiamo, pur comprendendole, le ragioni espresse in Commissione dall'onorevole Bonito del PDS, dall'onorevole Anedda di alleanza nazionale e da altri.

Che il patteggiamento non rappresenti in realtà un'ammissione di colpevolezza, ma soltanto una scelta processuale dell'imputato, come ha affermato l'onorevole Cento, che la questione implichi delicate considerazioni giuridiche e possa venirci meno l'effetto deflattivo del disposto (erano queste le preoccupazioni dell'onorevole Bonito) che non sembri in effetti possibile equiparare il patteggiamento alla sentenza definitiva, come ha affermato Carotti, può essere vero ed anzi direi che lo è a livello strettamente giuridico.

Ciò però dimostra il fallimento di un rito alternativo concepito esclusivamente *ad usum Delphini* della deflazione.

Recepriamo con maggiore favore le argomentazioni del progetto di legge originario e quelle del relatore Siniscalchi, quando sottolinea che la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è una sentenza di condanna e, come tale, iscritta nel certificato del casellario giudiziale, anche se non nella fedina penale, e non ha efficacia — purtroppo, aggiungo io — nei giudizi civili ed amministrativi.

A nostro avviso è inconcepibile che il giudizio disciplinare non si unifichi a quello penale, Corte di cassazione consenziente o no. In tal senso dobbiamo operare, eventualmente con un disposto speciale.

Non ci trova inoltre concordi lo stralcio della proposta sull'istituzione dell'anagrafe patrimoniale, di cui all'articolo 5 del progetto di legge n. 2607, in quanto — sono le motivazioni del relatore Siniscal-

chi — essa è contenuta in un altro provvedimento, l'atto Camera n. 244. Le ragioni di coordinamento esistono: è pur sempre la II Commissione che se ne dovrà probabilmente occupare e sarebbe stato più semplice inserirle per completezza di argomento, riprendendole successivamente nell'atto Camera n. 244. Con lo stralcio, invece, il disposto normativo potrebbe risultare — ed anzi a mio avviso risulta — monco e si rimanda la soluzione di un problema sul quale tutti concordano.

Nel limite in cui l'articolato non verrà completamente stravolto dall'esame in quest'aula — ci daremo da fare perché non lo sia ed anzi cercheremo di migliorarlo nel confronto con il testo originario dell'atto Camera n. 2607 — i deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sono tendenzialmente intenzionati ad esprimere sul progetto di legge un voto favorevole in modo che possa essere licenziato in tempi brevi.

Vogliamo altresì sottolineare con forza un concetto di primaria importanza e di stretta attualità: nel momento in cui il paese guarda con attenzione alla bicamerale come panacea di tutti i mali, nell'ambito dei lavori della quale si ha la presunzione di cambiare le regole del gioco del consesso civile e democratico contenute nella seconda parte della Costituzione, i *big* impegnati si appellano in continuazione alla volontà popolare di un bipolarismo sancito da un referendum popolare, i cui termini vengono esaminati con accordi di tutti i tipi e i colori. Si discute se esso vada mediato con le soluzioni di altri paesi civili — maggioritario secco, con quota proporzionale, cancellierato alla tedesca, semipresidenzialismo alla francese o all'austriaca, poteri forti o poteri deboli del Capo dello Stato, elezione diretta o parlamentare di quest'ultimo —, ma ci si dimentica volontariamente di una peculiarità intrinseca del nostro sistema o regime che dir si voglia, la quale si collega perfettamente con il merito di questo provvedimento: in un sistema politico dell'alternanza democratica si possono distinguere i quadri della pubblica amministrazione in due livelli,

quello medio-alto dei *manager* pubblici, dei boiardi, dei direttori generali o dei capi dipartimento e quello medio-basso di quanti in genere pagano e subiscono anche per gli errori altrui. I primi, alternandosi al potere (l'opposizione vincente nei confronti di una precedente maggioranza), lasciano i loro posti ad altri, altrettanto validi e professionalmente capaci, nominati dal Governo subentrante: così avviene negli Stati Uniti e in quasi tutti i paesi civili e democratici, escludendo ovviamente le nomenclature sovietiche. Nel nostro paese, però, questo non avviene: no, non avviene. La categoria è invariante, specie ai livelli medio-alti, come dicevo, rispetto al potere politico e lo condiziona pesantemente, tant'è che da noi si dice che i ministri passano ma gli alti burocrati restano, anche se è vero che in certi settori i singoli Governi tendono ad operare sostituzioni con uomini fidati, magari creando apposite strutture, *authority* o commissioni di esperti.

Che sia questo il nodo gordiano da sciogliere per sbloccare una situazione di stallo nella pubblica amministrazione e nel paese? Il semplice consiglio è rivolto ovviamente non solo ai costituzionalisti della bicamerale, ma anche e soprattutto al Presidente del Consiglio (invano, presumo, vista la sua estrazione e considerati i suoi legami).

Credo però che i cittadini abbiano capito il messaggio ed abbiano compreso altresì chi gestisce il potere. Infatti l'attuale ministro delle poste in un tentativo abbastanza recente di formare un esecutivo di Governo pareva avesse l'intenzione di nominare a capo di un superministero (lo dissero ampiamente i giornali) un noto avvocato (non l'avvocato per antonomasia...), prima citato e poi sottoposto a serrate indagini: mi riferisco al cosiddetto ministero delle infrastrutture (lavori pubblici, trasporti, comunicazioni, ambiente, se ben ricordo). Un attuale ministro, poi, in precedenza *premier*, si è trasformato prodigiosamente da tecnico a politico in un partito dalla ideologia e dai programmi

sfumati (quanto meno), che di politico non ha nulla se non la propensione di gestire *sic et simpliciter* il potere.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, dal momento che forse non tutti ne sono a conoscenza vorrei ricordare che la Commissione speciale contro la corruzione ha messo a punto complessivamente dieci progetti di legge in diciassette mesi di lavoro in sede referente. Tre dei dieci progetti sono stati unificati in un unico provvedimento discusso ed approvato dalla Camera nel gennaio scorso, ora all'esame del Senato.

Le proposte approvate dalla Commissione hanno tutte una loro autonomia, perciò ciascuna viene esaminata separatamente. Tuttavia non sarebbe male se nel procedere al loro esame si tenesse conto del fatto che ognuna mira a rispondere ad esigenze proprie della lotta alla corruzione e che tutte insieme possono iniziare a comporre un quadro normativo, sia pure non esaustivo, che risponda a requisiti minimi di organicità e di efficacia.

Quello oggi all'ordine del giorno è il secondo dei provvedimenti che arrivano all'esame dell'aula a seguito del lavoro della Commissione. Devo ricordare che era già pronto per la discussione fin dalla prima metà del febbraio 1997. Tale osservazione mi offre il destro per formulare l'auspicio che nel programmare nei prossimi mesi il lavoro dell'Assemblea si voglia accelerare il ritmo dell'esame dei provvedimenti anticorruzione: se così non fosse, il ritardo con il quale il legislatore affronta questo tema (cruciale, credo) — già considerato da tutti assai grave — aumenterebbe ulteriormente. È inutile dire che ciò non potrebbe essere facilmente spiegato ai cittadini, i quali forse non a torto trarrebbero la convinzione che proprio chi ha le massime responsabilità politiche e di rappresentanza resiste con una certa tenacia quando si tratta di

varare norme che tutti dichiarano necessarie contro i fenomeni di corruzione.

Molti hanno affermato che sia necessario — ed anzi indispensabile — proprio un provvedimento, come quello odierno, che miri a rendere più incisiva e adeguata la disciplina dei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti. I colleghi ricorderanno bene che un provvedimento in materia è stato a più riprese invocato — e da più parti — soprattutto a fronte del verificarsi di clamorosi episodi che hanno scosso l'opinione pubblica. Essa veniva a conoscenza di molti casi nei quali pubblici funzionari trovavano il modo per essere reintegrati nei propri posti di responsabilità, o ivi mantenuti — responsabilità talvolta anche elevate e delicate —, pur essendo stati condannati o pur avendo patteggiato la pena per corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione.

Da molto tempo, del resto, la Corte dei conti nelle sue relazioni al Parlamento segnala tale fenomeno e ultimamente non sono mancati anche ministri i quali hanno ammesso non solo che i controlli interni alle amministrazioni per lo più non funzionano, ma che la lotta alla corruzione è indebolita dalla carenza di strumenti disciplinari, anche di fronte a pronunce gravi del giudice penale. Fra tutte voglio citare le dichiarazioni rese dal ministro Visco alla Commissione affari costituzionali del Senato. Il ministro, riferendosi al delicatissimo settore di sua competenza, ha in primo luogo riportato alcuni dati, francamente impressionanti, ossia che tra il 1995 ed il 1997 sono stati 90 i dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria condannati — condannati, si badi, non inquisiti — per corruzione, concussione e peculato e che, sempre nello stesso periodo, nella guardia di finanza sono stati avviati ben 836 processi nei confronti di ufficiali e sottufficiali. Come si vede, tra condanne e processi, sono circa mille in tre anni, poco meno di uno al giorno, comprese le feste comandate. A fronte di tale fenomeno, che certo non può non suscitare allarme, il ministro si è dichiarato impotente ed ha osservato che risulta

più facile licenziare un dipendente per scarso rendimento piuttosto che un corrotto.

Bisogna ricordare quello che il relatore, collega Siniscalchi, ha già detto: il Governo nel giugno del 1997 ha presentato alla Camera un proprio disegno di legge che affronta la materia e che è stato abbinato, come i colleghi fanno, al testo già preparato dalla Commissione, recependone le parti che non erano in esso previste, attraverso gli emendamenti presentati dalla Commissione. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che la legislazione vigente e la giurisdizione prevalente si connotano per un eccessivo garantismo nei confronti dei dipendenti pubblici condannati o sottoposti a procedimento penale. Mi pare, perciò, che si possa dire che la proposta che si esamina oggi risponde ad un'esigenza fortemente sentita, non solo e non tanto, come pure è stato detto, per evitare che venga compromessa l'immagine della pubblica amministrazione — aspetto importante, ma non decisivo —, quanto piuttosto al fine di garantire l'assoluta imparzialità di essa di fronte agli interessi dei cittadini.

Per ottenere tale risultato, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel rapporto sulle possibili misure anticorruzione predisposte dagli esperti nominati dal Presidente della Camera verso la fine del 1996, già citato dal collega Siniscalchi, si è cercato di mettere a punto un sistema che commisura le sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti allo stato ed alle risultanze, parziali o definitive che siano, del procedimento penale che lo riguarda. Il provvedimento, perciò, appare rigoroso e, nel medesimo tempo, rispettoso dei diritti di quanti operano al servizio della pubblica amministrazione, i quali devono essere messi al riparo dai giudizi sommari e da non meditate misure punitive, senza che però ciò comporti, come in molti casi ora avviene, una sostanziale impossibilità dell'amministrazione di tutelare se stessa. Del resto, non è possibile non fare riferimento a due capisaldi, proprio al fine di non ledere i diritti dei pubblici dipendenti: tali

capisaldi sono rappresentati, come tutti sanno, dalle sentenze della Corte costituzionale in materia, in particolare dalle sentenze del 1988 e del 1993. A partire da tali pronunce si sono consolidate una prassi ed una giurisprudenza che, francamente, in qualche caso, come in una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, rischiano a mio parere di andare oltre il segno. È assai noto che le sentenze della Corte cui facevo riferimento hanno escluso qualsiasi ipotesi di destituzione, comunque qualificata, dal lavoro e dall'impiego del pubblico dipendente come automatica conseguenza di condanna definitiva. È noto, altresì, che esse hanno posto il problema della graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei reati accertati, anche in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione.

Non voglio ripetere quanto così bene e precisamente ha esposto il collega Siniscalchi intorno al contenuto del provvedimento. A tal proposito mi limiterò ad osservare che, se nel testo in esame, come mi pare, è precisamente individuata tanto la tipologia dei delitti, quanto la soglia minima di pena a cui consegue la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, viene anche evitata in questo modo ogni possibile censura sul piano costituzionale.

Anche lo spinoso problema del patteggiamento, di cui si è molto discusso, per cui procederò molto rapidamente, mi pare risolto nella proposta in modo efficace e giuridicamente assai corretto. Certo, si poteva fare la scelta di trascinare insieme al patteggiamento anche la responsabilità: c'è stata una discussione approfondita in Commissione, ma mi pare che l'applicazione della pena su richiesta delle parti segna, secondo la proposta avanzata dalla Commissione, un punto che non può essere rimesso in discussione nel corso del procedimento disciplinare; non può essere rimesso in discussione per lo meno quanto all'accertamento del fatto e alla qualificazione giuridica dello stesso, segnando dunque, mi sembra, un passo avanti rispetto alla presente situazione.

Al tempo stesso, le misure di tutela della pubblica amministrazione, graduate a seconda dello stato del procedimento penale (il trasferimento, la sospensione eccetera), si pongono come garanzie efficaci per gli interessi dei cittadini. Il provvedimento peraltro interviene anche in materia patrimoniale, giacché recupera, mediante il sequestro e la confisca (il collega Siniscalchi ne ha ben spiegato il meccanismo), il danno arrecato alla pubblica amministrazione. In materia di danno erariale, viene anche in questo caso statuito il recupero ed osservo che, per i reati contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, si incarica la procura generale presso la Corte dei conti di eseguire accertamenti patrimoniali, che nella originaria proposta sarebbero stati affidati alla commissione di garanzia per la trasparenza della pubblica amministrazione (quello che veniva chiamato il garante) se la relativa legge fosse stata già approvata. Tuttavia, come è noto, quest'ultima è attualmente all'esame del Senato.

Concludo, signor Presidente: osservavo all'inizio che i vari provvedimenti varati dalla Commissione, pur nella loro autonomia, dovrebbero essere considerati come facenti parte di un disegno complessivo di strumenti per combattere e prevenire la corruzione. Mi pare quindi che vi sia un'occasione interessante, se la Camera vorrà, visto che ad un provvedimento che ha istituito una commissione di garanzia della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione e per il controllo patrimoniale dei pubblici dipendenti (almeno in casi particolari), già approvato nello scorso gennaio da questo ramo del Parlamento, può ora affiancarsi un altro strumento, il quale garantirebbe che il procedimento penale, fin dal suo inizio, faccia scattare misure di tutela. Ciò non solo potrà ovviare al pericolo di reiterazione tanto temuto dai cittadini, non solo potrà garantire e salvaguardare l'immagine della pubblica amministrazione, ma a mio parere avrà anche un'efficacia funzione preventiva, perché il pubblico dipendente saprà che, a diffe-

renza da quanto succede oggi, incorrere in disavventure di carattere penale comporterà anche delle conseguenze sul piano del rapporto di lavoro (sanzione certo estremamente temuta da coloro che lavorano nella pubblica amministrazione).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo -
A.C. 2602)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, gli interventi del relatore e di numerosi colleghi hanno approfondito gli aspetti del testo unificato all'esame dell'Assemblea, che si qualifica come particolarmente incisivo rispetto ad un problema che in molte occasioni ha turbato l'opinione pubblica; ciò mi esime dal ripetere considerazioni già svolte. Mi pare di poter solo riprendere alcune considerazioni del presidente della Commissione, Meloni, e con questo rispondere anche all'onorevole Contento, dicendo che se è vero che il disegno di legge del Governo è stato presentato successivamente rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, parliamo comunque di un disegno di legge che risale a un anno fa: quindi, non voglio fare graduatorie sui ritardi che vi sono stati. Certamente, questo problema di iniziative chiare, puntuali, precise per combattere e prevenire la corruzione deve investire la responsabilità di tutti, Governo, Parlamento, lavori parlamentari.

Indubbiamente, i provvedimenti che la Commissione speciale ha messo in campo

sono numerosi. Il rischio è di non vedere il progetto complessivo: che non lo si veda nell'esame dei singoli provvedimenti e che lo vedano, non solo i cittadini comuni, ma anche quei cittadini con più strumenti di informazione, che spesso accusano Parlamento di essere latitante sugli argomenti della giustizia e su questo punto in particolare.

Detto questo, mi limito a rilevare che il provvedimento ha affrontato alcuni nodi molto chiari, cioè quelli — che sono stati ricordati nel dibattito — che derivano dalla sentenza della Corte costituzionale, il cui significato è di stabilire il non automatismo del provvedimento di destituzione.

Così come la Commissione ha affrontato — mi pare in maniera equilibrata — il problema legato alle conseguenze dell'utilizzo del cosiddetto patteggiamento. Una scelta equilibrata, perché tutti sentiamo la necessità di incentivare questo strumento e quindi di non mettere in campo misure accessorie che spingano a non utilizzarlo.

Non ho ancora avuto modo di esaminare gli emendamenti; però, mi pare positiva la notizia che ho captato, secondo la quale dovrebbe essere ripresa una norma che preveda che i contratti collettivi non possano contemplare norme in contrasto assoluto con disposizioni di legge, in questo caso, con quelle approvate nel testo in esame.

Questi mi paiono gli aspetti che caratterizzano il provvedimento in esame. Ci dobbiamo augurare che esso non venga approvato nel momento in cui dovesse risultare superato dalla reintegrazione in posti di massima responsabilità di molti dei possibili interessati. Quindi, il Governo si augura un rapido esame del provvedimento. Domani il Governo sarà rappresentato dal Dicastero della funzione pubblica e credo che potrà dare un contributo nel merito degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Colleghi, proporrei di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare subito al punto 4, recante la discussione del disegno di legge n. 3341, sulla partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, e quindi al punto 5, recante la discussione del disegno di legge n. 3342, sulla partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, dei quali si prevede, sulla base di intese informali tra i gruppi, una trattazione oltremodo rapida.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1469 – Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo (approvato dal Senato) (3341) (ore 18,47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: «Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo».

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 3341)

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 13 maggio della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il Gruppo misto: 35 minuti;

tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega Nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-Progressisti: 30 minuti;

per l'UDR-CDU/CDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3341)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Giovanni Bianchi.

GIOVANNI BIANCHI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.